

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30030-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-sezione-prima-sentenza-del-12-07-2010-n-1619-in-materia-di-scommesse-telematiche>

**Autori:**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria,  
(Sezione Prima) sentenza del 12/07/2010 n.1619 in materia  
di scommesse telematiche**

**sentenza n.1619-2010**

N. 1619/10 REG.SEN.  
N. 00043/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 43 del 2010, proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. ti Daniela Agnello, Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Attina', in Catanzaro, via Indipendenza, n. 21;

***contro***

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore;  
-Questura di Catanzaro, in persona del Questore pro-tempore;  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;

***per l'annullamento***

del provvedimento della Questura della Provincia di Catanzaro del 22 ottobre 2009, notificato il 26.10.2009, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio di

licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di intermediazione telematica per conto della STANLEYBET presso il centro trasmissione dati sito in Catanzaro, Via Gattoleto, n. 32, ed è stata altresì ordinata la cessazione dell'attività nonché di ogni altro atto ad esso anteriore, conseguente ovvero comunque coordinato e/o connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza pubblica del giorno 21 maggio 2010, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Con atto notificato in data 17.12.2009 e depositato in data 12.1.2010, il ricorrente premetteva di essere titolare di un centro trasmissione dati e di aver stipulato un contratto per l'esercizio, in via esclusiva, dell'attività di raccolta scommesse su eventi sportivi e di altro genere nei maggiori paesi europei (come, ad esempio, Germania, Polonia, Romania, Croazia, Belgio, Cipro ed altri), con la "STANLEYBET", titolare della "Class 2 Licence", rilasciata dalla "Lotteries and Gaming Authority" di Malta, interamente posseduta da "Stanley International Betting", primario operatore nel settore del "betting ang gaming", autorizzato dalla "UK Gambling Commission".

Sosteneva che avrebbe potuto legittimamente effettuare, nel territorio italiano, "servizi on line di booking", consistenti nella trasmissione di dati attraverso strumenti telematici per conto della suddetta società "STANLEYBET" (senza

incidere nell'organizzazione della scommessa, nell'accettazione o nelle modalità del gioco e senza modificare i dati, gli elementi e le istruzioni fornite), già titolare di autorizzazione rilasciata dallo Stato Membro di residenza nonché in possesso di tutti i requisiti di "stabilità economica, affidabilità e professionalità", per poter esercitare l'attività di raccolta scommesse.

Con il presente ricorso, lamentava che la Questura della Provincia di Catanzaro, con l'impugnato provvedimento, si era negativamente determinata in ordine alla propria istanza, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare, nel territorio italiano, "servizi on line di booking", per conto della "STANLEYBET", nei modi già indicati e, nel contempo, aveva disposto la chiusura dell'esercizio.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 15 e 41 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 31, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55 e 86 del Trattato CE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 86 e dell'art. 88 R. D. 18.6.1931 n. 773 nonché dell'art. 4, commi 1 e 4 bis, legge 13.12.1989 n. 401 così come novellati ed integrati dall'art. 37, commi 4 e 5 della legge 388/00, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e segg. D.LGS. 14.4.1948 n. 496. Violazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per totale difetto di motivazione.

La disciplina italiana applicata si porrebbe in contrasto sotto svariati profili con la normativa europea e, perciò, dovrebbe essere disapplicata.

La P.A., in violazione del principio di proporzionalità, avrebbe scelto di applicare una misura drastica, senza tentare di interpretare la normativa interna in armonia con i principi comunitari, o, in subordine, senza rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, per verificare la compatibilità delle norme interne (art. 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del R.D. n. 773 del 1931 (.T.U.L.P.S.) con gli artt. 10, 31, 43, 55 e 86 del Trattato C.E.

2-violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e degli artt. 86, 88, 11, 12, 92, del R. D. 18.6.1931 n. 773. Difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, eccesso di potere per carenza dei presupposti.

La Questura avrebbe omesso ogni accertamento in ordine ad eventuali condizioni ostative al rilascio delle autorizzazioni di polizia indicate agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. , che, peraltro, parte ricorrente aveva dichiarato essere insussistenti.

3- violazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità . Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 ter, comma 4, TULPS e 21 octies legge n. 241 del 1990 . Violazione degli artt. 2, 7, 8 della legge n. 241/1990. Carenza e contraddittorietà della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/90.

La Questura non avrebbe comunicato l'avvio del procedimento, giustificando tale omissione in relazione all'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.

Dopo aver formulato richiesta di risarcimento danni, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 22.1.2010, si costituiva la difesa erariale e, con memoria depositata in data 27.1.2010, insisteva per la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 6.5.2010, parte ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2010 , il ricorso passava in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorrente, con istanza del 4.1.2008, presentata congiuntamente al sig. Norman Leese, Senior Manager di “Stanleybet Malta Limited” presso la Questura di Catanzaro, ha chiesto il rilascio della licenza di cui all'art. 115 del R.D. 18 giugno

1931, n. 773 (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”), per poter esercitare in via esclusiva l’attività di “booking”, nel settore delle scommesse sportive e di altro genere, per conto della “STANLEYBET”, titolare della “Class 2 Licence”, rilasciata dalla “Lotteries and Gaming Authority” di Malta, interamente posseduta da “Stanley International Betting”, autorizzata dal Governo britannico ad operare nel settore.

Con l’epigrafato provvedimento, la P.A. ha denegato la richiesta autorizzazione, disponendo, nel contempo, la chiusura dell’esercizio.

2.1. Possono essere esaminanti congiuntamente il primo ed il secondo profilo di gravame, che costituiscono le doglianze di carattere sostanziale, su cui si incentra l’impugnativa, in correlazione con lo specifico interesse di parte ricorrente e presuppongono la soluzione di identiche questioni

Con i suddetti motivi, parte ricorrente, in sostanza, deduce che la P.A. avrebbe acriticamente applicato alla fattispecie l’art. 88 del T.U. n. 773 del 1931, senza tener conto della giurisprudenza comunitaria formatasi sulle questioni coinvolte ed omettendo altresì di esercitare i tipici poteri di controllo sulla sicurezza pubblica, affidati dall’ordinamento, per cui, in violazione del principio di proporzionalità, la P.A. avrebbe applicato una misura drastica, senza tentare di interpretare la normativa interna in armonia con i principi comunitari, o, in subordine, senza rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, per verificare la compatibilità delle norme interne (art. 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) con gli artt. 10, 31, 43, 55 e 86 del Trattato C.E.

Inoltre, sussisterebbe un contrasto, sotto svariati profili, della disciplina italiana applicata con la normativa europea, che si dovrebbe risolvere mediante il meccanismo della cosiddetta “disapplicazione” .

Il “*thema decidendum*” non è nuovo alla Sezione, che risulta averlo già esaminato con sentenza T.A.R. Catanzaro del 26/05/2009 n. 516 (pres. Mastrocola, est.: Anastasi).

La richiesta autorizzazione è stata denegata dalla Questura di Catanzaro, ai sensi dell'art. 88 del R. D. 18 giugno 1931 n.773, così come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001), con la motivazione – in sostanza- secondo cui la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati (e tali non erano i richiedenti) da parte di Ministeri o di altri enti, cui la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione, in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Sostiene parte ricorrente, in sintesi, che la normativa nazionale vigente in materia di scommesse e di concorsi pronostici (art. 88 del R. D. n. 773/1931 ed art. 4 della legge 401/1989), posta a base dell'impugnato diniego, poiché intesa a realizzare un regime di monopolio in favore dello Stato, non potrebbe essere più applicata, in quanto incompatibile con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea (art. 49).

2.2. Com'è noto, il settore delle scommesse, nel nostro ordinamento, costituisce oggetto di una complessa normativa, che disciplina molteplici elementi di rilevanza pubblicistica, che vanno dalla tutela degli interessi finanziari dello Stato alle esigenze di ordine pubblico (cfr.: Cass. Pen. Sez. III, 28 marzo 2007 n. 16928).

La disciplina giuridica prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercitabili soltanto da soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una pubblica gara, una delle concessioni, di cui lo Stato fissa il numero

complessivo. I medesimi soggetti debbono ottenere anche un'autorizzazione di polizia, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).

Quindi, nel nostro ordinamento, al sistema di concessione fa seguito un diverso sistema di autorizzazione, disciplinato dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).

L'art. 88 del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 37, comma 4, della 22 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".

Secondo l'art. 11 del medesimo R.D. n. 773 del 1931, le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato una condanna per delitto non colposo con pena superiore a tre anni di privazione della libertà personale (e non ha ottenuto riabilitazione); a chi è stato sottoposto a misura di prevenzione personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; a chi ha riportato condanna per alcuni reati, specificamente indicati, tra cui reati contro la moralità pubblica e il buon costume o violazioni della normativa relativa, appunto, ai giochi d'azzardo.

Come emerge dal testo del citato art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, l'autorizzazione di polizia o la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa soltanto ai soggetti che abbiano ottenuto le previste concessioni, con la conseguenza che il mancato ottenimento della concessione inibisce l'ottenimento della autorizzazione di polizia (anche se, come si è anticipato, l'autorizzazione di polizia è finalizzata ad accertare la sussistenza di altri requisiti di affidabilità soggettiva rilevanti ai fini della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico).

2.3. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 20 ottobre 1999, in C-67/98 e del 6 novembre 2003, in C-243/01, ha ritenuto che le disposizioni del



Trattato CE, relative alla libera prestazione dei servizi, non ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale, tendenti a limitare gli effetti nocivi di tali attività, e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettivi, spettando al giudice nazionale la competenza a verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della Corte Giustizia, con la sentenza 6 marzo 2007, “Placanica e altri” (in C-338/04, C-359/04 e C-360/04), ha ritenuto la disciplina nazionale relativa all'attività di raccolta delle scommesse incompatibile con il diritto comunitario, in relazione ad alcuni aspetti: ma se essa, da un lato, ha inciso (sia pure solo in parte) sul sistema concessorio, dall'altro, non ha travolto (se non marginalmente e di riflesso) il regime autorizzatorio previsto dall'art. 88 T.U.L.P.S.

Tale ultima pronuncia comunitaria si è particolarmente soffermata sulla questione se il regime concessorio e autorizzatorio, previsto dalla normativa italiana, possa trovare applicazione anche nei confronti degli allibratori stranieri, residenti in altri Stati Comunitari ed ivi regolarmente abilitati a raccogliere scommesse, secondo la legislazione del loro Stato di appartenenza, senza ledere il principio di “equivalenza delle normative nazionali”, riveniente dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, per effetto del quale uno Stato Membro non potrebbe imporre all'impresa comunitaria l'applicazione delle sue regole, in quanto le esigenze di interesse pubblico, che quelle regole intendono soddisfare, si presumono (salva la prova contraria) adeguatamente soddisfatte dalla disciplina vigente nel Paese d'origine, per cui l'autorità di controllo dello Stato destinatario dell'attività in questione deve tener

conto delle verifiche già effettuate nello Stato Membro di provenienza ( “home country control”).

A questa è connessa l'ulteriore questione se, in materia di scommesse, l'applicazione della normativa italiana agli allibratori dei paesi comunitari, già regolarmente autorizzati, possa ritenersi giustificata da esigenze imperative di interesse pubblico, non adeguatamente tutelate dalla normativa dello Stato di origine.

La precitata sentenza della Corte di Giustizia Europea 6.3.2007 riconosce che le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi non sono state compresse a causa della previsione di un regime concessorio in quanto tale, poiché le ragioni di ordine pubblico e sociale possono essere compatibili con quelle libertà, nella misura in cui risultino non lesivi dei principi di non discriminazione, di necessità e di proporzione.

La medesima sentenza riconosce che la "canalizzazione" delle scommesse su un numero chiuso di concessionari può rispondere a concrete e ragionevoli esigenze, quali l'assorbimento delle scommesse nel circuito legale, l'incentivazione degli scommettitori favorita dalla sicurezza che le società operanti possono offrire, la difesa da infiltrazioni criminali o abusi, l'agevolazione dei controlli preventivi e successivi.

In sostanza, secondo la suddetta sentenza, la contrarietà ai principi comunitari della normativa italiana in tema di concessione deriva, più che altro, dalle concrete modalità con cui il regime concessorio è stato disciplinato e, quindi, attuato.

In particolare, la suddetta “non conformità” del regime concessorio italiano viene rilevata dalla Corte sotto un triplice profilo, caratterizzato da intensità diversa: a) la previsione di un numero di concessioni limitato, con conseguente rischio di una inutile compressione delle già indicate libertà; b) la previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni, che hanno già

determinato l'esclusione dal bando di gara del 1999 delle società quotate con azioni anonime, con conseguente radicale ed illegittima compressione delle libertà; c) la decisione dello Stato Italiano -ancorchè successiva alle prime sentenze della Corte di Giustizia Europea e alla riforma introdotta con la legge finanziaria per l'anno 2003- di conservare il regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e, soprattutto, di prorogare le concessioni già attribuite, così consentendo l'ulteriore protrarsi delle condizioni di contrasto con l'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne il regime delle autorizzazioni di polizia, che più direttamente ha come obiettivo la cautela contro fenomeni criminali o di frode, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che non si tratta di regime incompatibile con quello comunitario, ad eccezione della parte in cui, subordinando il rilascio della autorizzazione o licenza al previo ottenimento della concessione, porta ad ulteriori conseguenze le ingiustificate limitazioni derivanti dal regime concessorio.

Pertanto, come evidenziato nella sentenza Cassazione Penale, Sez. III, 4 marzo 2007, n. 16928, anche dopo la "sentenza Placanica" del 2007 della Corte di Giustizia Europea, non si potrebbe configurare come illegittimo il diniego di autorizzazione allo svolgimento di gestione e/o raccolta di scommesse nei confronti di soggetti richiedenti che non rispondano ai requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall'ordinamento.

Alla luce dei suddetti principi, si può, quindi, ritenere che il regime di autorizzazione può ritenersi ancora valido nella misura in cui esplica una funzione autonoma rispetto alla concessione, intesa alla verifica diretta dei requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l'attività di intermediazione, non potendosi ritenere che un soggetto possa pretendere di svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, senza sottoporsi al vaglio preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza.

Si può, quindi, concludere che, con la “sentenza Placanica” della Corte di Giustizia Europea, non si è pervenuti al superamento definitivo, per incompatibilità comunitaria, della disciplina nazionale sulla raccolta delle scommesse, posto che l'attuale regime della gestione delle attività di giochi e scommesse non può essere ulteriormente applicato dal giudice italiano soltanto nella parte in cui prevede limiti alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ritenuti ingiustificati (conf. sentenza Corte Cass. Pen. n. 16928/2007, già citata).

Vanno, perciò, ritenuti, limiti ingiustificati quelli posti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi Membri e che non sono state ammesse a partecipare alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione richieste nel paese di provenienza, ovvero quelli posti nei confronti delle persone operanti in Italia, che vengono escluse dal rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all'attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione.

2.4. L'art. 177, comma 3, del Trattato CE, inteso ad assicurare la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti i Paesi Membri, va interpretato nel senso che le giurisdizioni nazionali, le cui decisioni sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, non sono tenute all'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte Comunitaria, ove la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto d'interpretazione da parte della Corte ed ove la disposizione comunitaria s'imponga con evidenza tale, da non lasciare adito a ragionevoli dubbi interpretativi (Corte Giust. Ce, 6 ottobre 1982; Cass. Sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1804).

Tale principio va richiamato con riferimento al caso di specie, in cui è possibile giungere ad una decisione, prescindendo dalla rimessione alla Corte di Giustizia delle questioni interpretative ex art. 234 TCE, sollevate dalla parte ricorrente,

poiché la questione posta, concernente la verifica dell'adeguatezza e proporzionalità del delineato sistema interno in materia di giochi e scommesse rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, è sostanzialmente analoga a quella già esaminata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della Corte Giustizia, con la precitata sentenza 6 marzo 2007, "Placanica e altri" (in C-338/04, C-359/04 e C-360/04).

Invero, nella specie, è stata denegata la chiesta autorizzazione, in base alla vigente normativa, per carenza del previo rilascio della concessione, mentre l'odierna ricorrente intende svolgere l'attività di raccolta di scommesse per conto di una società inglese quotata e priva di concessione.

Orbene, nella specie, il fulcro della motivazione in ordine alle ragioni di diniego esplicitate dalla P.A. è costituito, in estrema sintesi, dal fatto che l'attività di raccolta delle scommesse, oggetto dell'istanza di parte ricorrente, era per conto della società Stanley, estera e priva di concessione.

Ne consegue, che, in coerente applicazione dei principi rivenienti dal complesso della normativa esaminata, quali risultano enucleati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, le censure svolte si appalesano meritevoli di adesione.

2.7. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce che la P.A. avrebbe omesso di comunicare l'avvio del procedimento, facendo riferimento all'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.

L'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 ha introdotto una disposizione di carattere processuale, intesa a sancire, per il caso di omessa comunicazione a fini di partecipazione procedimentale, la non annullabilità del provvedimento finale reso (comunque illegittimo), a seguito di valutazioni attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal giudice amministrativo, che accerta che il provvedimento non poteva essere diverso, senza con ciò determinare alcuna degradazione di un vizio di legittimità a mera irregolarità, né integrare una

"fattispecie esimente", tale da affrancare "ab initio" il provvedimento amministrativo dalle violazioni viziante, contemplate dall'art. 21-octies.

Non si può, quindi, ritenere sussistente la prova ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 nel caso in cui gli elementi che il privato intendeva introdurre nel procedimento (e che ha indicato in giudizio) non siano facilmente risolvibili se non con valutazioni di merito precluse al giudice amministrativo (che peraltro si fonderebbero su una risposta alle osservazioni del privato resa in giudizio dalla P.A., sulla base di ulteriori elementi rispetto a quelli emersi in sede procedimentale, col l'effetto di squilibrare ancor più la posizione del cittadino rispetto all'amministrazione).

Pertanto, nella specie, la P.A. non solo non ha assolto l'onere probatorio richiesto dal citato art. 21-octies, comma II, parte seconda, della legge n. 241 del 1990, non avendo dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ma ha anche giustificato l'omessa comunicazione sulla base di un giudizio prognostico, reso ex ante, in sede motivazionale dell'impugnato provvedimento, con ciò travisando la reale portata e la stessa natura processuale della disposizione di cui all'art. 21 octies della legge n. 241/1990.

Pertanto, anche questa censura merita adesione.

2.8. L'accoglimento delle superiori censure comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con conseguente obbligo alla Questura di Catanzaro di riesaminare "funditus" la fattispecie, tenendo conto delle argomentazioni svolte con la presente sentenza, non potendosi ritenere che il Giudice Amministrativo possa sostituirsi all'Amministrazione nell'individuazione delle modalità operative che garantiscono al meglio la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo il controllo tipico che viene esercitato al momento del

rilascio delle autorizzazioni di polizia, al fine di prevenire fenomeni criminali o di frode.

3. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni, svolta con il ricorso principale, in quanto non supportata da alcun principio di prova.

La complessità delle questioni trattate, tuttavia, consigliano l'integrale compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi per la complessità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento, facendo obbligo alla Questura di Catanzaro di riesaminare la fattispecie, tenendo conto delle motivazioni svolte in sentenza.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/7/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO